



Regione
Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
welfare@pec.regione.lombardia.it

G1.2021.0016859
del 17/03/2021

Alla c.a.

Direttori Generali ATS

Direttori Generali ASST

Direttori Generali IRCCS di diritto pubblico

LORO SEDI

Oggetto : Indicazioni sorveglianza covid

In relazione alla mutata situazione epidemiologica che ha posto Regione Lombardia in "zona rossa" dal 15/3, condizione che prolunga tra l'altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado già avviata con le disposizioni di cui alla Ordinanza Presidente Giunta regionale 4 marzo 2021 - n. 714 (zona "arancione rinforzato"), con la presente si aggiornano le disposizioni per le attività di controllo sui casi e sui contatti.

Fermo restando che sono integralmente applicate le indicazioni ministeriali (*senza ulteriori disposizioni aggiuntive - di cui alla nota G1.2021.0013306 del 02/03/2021 paragrafo "contatti di caso" - per il rientro nelle collettività scolastiche e nei servizi per l'infanzia per le quali attualmente non è prevista attività in presenza*) tra le quali si richiamano con particolare attenzione quelle riguardanti il contact tracing (0018584-29/05/2020-DGPRES-DGPRES-P, 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P, 0006667-22/02/2021-DGPRES-MDS-P), le varianti (0000644-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0003787-31/01/2021-DGPRES-DGPRES-P), l'utilizzo dei test antigenici e la definizione di caso (0007922-09/03/2020-DGPRES-DGPRES-P, 0000705-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0005616-15/02/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0031400-29/09/2020-DGPRES-DGPRES-P), si inoltra in allegato tabella di sintesi delle principali indicazioni ministeriali e di indicazioni regionali, queste ultime riviste alla luce del nuovo scenario epidemiologico.

Trattandosi di uno schema sinottico, è comunque sempre necessario fare riferimento alle indicazioni Ministeriali.

Aggiornamento raccomandazioni per la prevenzione dei contagi da SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari e socio-sanitari

Ferma restando l'attuazione delle misure di prevenzione richiamate nella nota di Regione Lombardia Protocollo G1.2020.0036106 del 26/10/2020, in considerazione della necessità di dare attuazione alle raccomandazioni del Ministero della Salute per la valutazione del rischio e misure di controllo sulla diffusione delle nuove varianti SARS-CoV-2 – nota n. 0003787-31/01/2021-DGPRES-DGPRES-P – tenuto conto altresì della nota ministeriale 0006667-22/02/2021-DGPRES-MDS-P si raccomanda quanto segue:

Responsabili del procedimento:

MARIA GRAMEGNA

DANILO CEREDA

Esposizione dell'operatore a SARS-CoV-2, variante o non-variante

L'operatore sanitario/socio-sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19, provvisto dei DPI raccomandati, non è sottoposto alle misure di quarantena, potendo normalmente continuare a svolgere la propria attività lavorativa, bensì è sottoposto a sorveglianza sanitaria attiva come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, prevedendo esecuzione di tampone molecolare 0 giorni, a 7 giorni e al 14° giorno con chiusura del periodo di sorveglianza sanitaria attiva a 14 giorni.

Nel caso di esposizione dell'operatore continuativa a varianti, ancorchè provvisto dei DPI raccomandati, si raccomanda l'esecuzione di tampone molecolare a 0 giorni e successivamente a cadenza settimanale per tutto il periodo di esposizione; nel caso di esposizione dell'operatore una tantum a variante si raccomanda l'esecuzione di tampone molecolare a 0 giorni, a 7 giorni e al 14° giorno con chiusura del periodo di sorveglianza sanitaria attiva a 14 giorni.

Positivizzazione a SARS-CoV-2 dell'operatore immunizzato con ciclo completo di vaccino anti-Covid 19

Nel caso di positivizzazione dell'operatore a SARS-CoV-2, in coerenza con la nota ministeriale 0003787-31/01/2021-DGPRES-DGPRES-P, si raccomanda il sequenziamento del tampone di positivizzazione quale soggetto vaccinato contro SARS-CoV-2 successivamente risultato positivo alla ricerca di RNA virale.

L'operatore verrà riammesso al lavoro a seguito di tampone negativo eseguito, in caso di soggetto asintomatico, dal 10° giorno dall'effettuazione del primo tampone positivo, secondo le indicazioni ministeriali attualmente in essere (è stato posto quesito per anticipare effettuazione del tampone di negativizzazione in questa specifica condizione e in caso di negatività considerare il soggetto non contagioso).

Alle ATS si chiede di curare la massima diffusione della presente nota a tutti i soggetti interessati.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

GIOVANNI PAVESI

Allegati:

File 2021_03_15 sorveglianza tabellone Covid ALLEGATO.pdf

Responsabili del procedimento:

MARIA GRAMEGNA

DANILO CEREDA

CONDIZIONE	CASO	GESTIONE DEL CASO	RIENTRO IN COMUNITÀ	CONTATTI GESTIONE DEI CONTATTI
Caso sospetto con sintomi	Segnalazione su sMAINF da parte di Medico (MMG/PLS o PS) il soggetto è in attesa di tampone e del relativo esito	Isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito tampone e fine sintomi. Esito del tampone: test molecolare o antigenico positivo → diagnosi (vedi "adulto caso accertato con sintomi") test molecolare negativo → NON caso test antigenico negativo → In caso di eventuale risultato negativo il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR a distanza di 2-4 giorni*. Si ricorda che per il ricovero ospedaliero è raccomandata comunque la conferma con molecolare * In caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari, o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere per la conferma a test antigenici, quali appunto i test antigenici non rapidi (di laboratorio). I test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime indicate dal Ministero	Il rientro avviene con test negativo	
Caso accertato senza evidenza di variante	Persona con tampone positivo* Assenza di evidenza di variante (assenza di: link epidemiologico con caso accertato variante; di rilevazione di variante mediante sequenziamento genomico o sospetta per delezione gene S riconducibili a variante VOC 202012/01). * test molecolare positivo oppure antigenico positivo in contatto di caso oppure antigenico positivo in sintomatico oppure antigenico positivo ripetuto per i soggetti in screening/asintomatici (vedi ad esempio caso asintomatico sottoposto a tampone per screening)	Isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone positivo se asintomatico.	Tampone molecolare negativo eseguito dopo almeno 10 giorni dalla data inizio sintomi (o da tampone positivo se soggetto asintomatico) di cui gli ultimi 3 senza sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) Se il tampone risulta ancora positivo, il paziente può ripetere il tampone o in alternativa prolunga l'isolamento fino a 21 giorni con ultimi 7 giorni in assenza di sintomi senza necessità di tampone negativo alla fine (fatto salvo soggetti immunodepressi da valutare con il medico) Per i lavoratori interessati dagli allegati 12-13 del DPCM del 2 Marzo 2021 si prevede rientro al lavoro con attestato di negativizzazione da parte del Medico Per la scuola o nelle comunità dell'infanzia il rientro avviene con	Contatti stretti: contatto con il caso avvenuto fino a 48 ore dall'inizio sintomi del caso o del tampone positivo se asintomatico, quarantena per 14 giorni dall'ultima esposizione al caso ; è possibile eseguire un test tra il 3° e il 7° giorno dall'esposizione (comunque l'eventuale esito negativo NON interrompe la quarantena) o il tampone in uscita dalla quarantena, comunque non prima del 10° giorno, se negativo si raccomanda comunque la prosecuzione della quarantena fino al 14° giorno La quarantena è giustificata lavorativamente con apposito codice V29 a cura del MMG Setting scolastico Fermo restando il principio di valutazione di ATS nell'indagine epidemiologica si epidemiologica si forniscono le seguenti indicazioni per il setting scolastico 1. In presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe, tutti i bambini/studenti sono messi in quarantena. 2. Gli insegnanti che lavorano anche parzialmente nella classe messa in quarantena effettuano tampone molecolare e proseguono l'attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni: - esito positivo del tampone effettuato; - identificazione di variante nella classe/i di docenza; - insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti 3. Il rientro a scuola dei contatti a fine quarantena avviene su indicazione del DIPs con modalità definite da ogni ATS in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali

Caso accertato con evidenza di variante	Persona con tampone positivo* e Evidenza di variante (almeno uno dei seguenti): -Positività al sequenziamento genomico -Presenza di delezione al gene S riconducibili a variante VOC 20212/01 -Link epidemiologico con caso positivo accertato variante * test molecolare positivo oppure antigenico positivo in contatto di caso oppure antigenico positivo in sintomatico oppure antigenico positivo ripetuto per i soggetti in screening/asintomatici (vedi ad esempio caso asintomatico sottoposto a tampone per screening)	Isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone positivo se asintomatico.	attestato di rientro sicuro a cura del MMG/PLS Tampone molecolare negativo eseguito dopo almeno 10 giorni dalla data inizio sintomi (o da tampone positivo se soggetto asintomatico) di cui gli ultimi 3 senza sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) Se il tampone risulta ancora positivo, il paziente può ripetere il tampone o in alternativa prolunga l'isolamento fino a 21 giorni con ultimi 7 giorni in assenza di sintomi senza necessità di tampone negativo all'a fine (fatto salvo soggetti immunodepressi da valutare con il medico) Per i lavoratori interessati dagli allegati 12-13 del DPCM del 2 Marzo 2021 si prevede rientro al lavoro con attestato di negativizzazione da parte del Medico curante Per la scuola o nelle comunità dell'infanzia il rientro avviene con attestato di rientro sicuro a cura del MMG/PLS	Operatori sanitari/ socio sanitari Non si applica la quarantena, ma la sorveglianza sanitaria attiva con tampone molecolare a 0-7-14 giorni. Contatti ad alto e basso rischio : ricerca retrospettiva dei contatti, vale a dire oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi del caso (o della positività a tampone se caso asintomatico) per l'identificazione della fonte. Eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima possibile dopo l'identificazione e al 14° giorno di quarantena. In caso di sintomi effettuazione immediata di test molecolare Il rientro in comunità avviene dopo il 14 giorno dall'ultima esposizione con un test molecolare negativo effettuato a conclusione della quarantena La sorveglianza sanitaria si prosegue fino a 21 giorni Comunicare ai contatti l'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante. La quarantena è giustificata lavorativamente con apposito codice V29 a cura del MMG Fermo restando il principio di valutazione di ATS nell'indagine epidemiologica si forniscono le seguenti indicazioni per il setting scolastico 1. In presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe, tutti i bambini/studenti e gli insegnanti sono posti in ,quarantena (per il personale non docente come da indagine epidemiologica) 2. Il rientro a scuola dei contatti a fine quarantena avviene su indicazione del DIPS con modalità definite da ogni ATS in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali Operatori sanitari/ socio sanitari Non si applica la quarantena, ma la sorveglianza sanitaria attiva con tampone molecolare a 0-7-14 giorni.
Misure aggiuntive per scuole e servizi per l'infanzia		Le ATS oltre a quanto già previsto per i contatti possono valutare i seguenti provvedimenti: - Nei plessi scolastici ove il 30% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena per i contatti, ATS valuta in base alle caratteristiche del cluster (es.: numero di classi e soggetti coinvolti, presenza di varianti, ecc.) la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico, l'effettuazione di uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso, - Nei plessi scolastici ove il 50% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid si procede alla sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e alla		

			quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola (ossia di tutti i bambini/studenti compresi quelli delle classi non interessate da casi). ATS valuta, in base alle caratteristiche del cluster (es.: numero di classi e soggetti coinvolti, presenza di varianti, ecc) l'effettuazione di uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso che non sostituisce il tampone di fine quarantena a 14 giorni ove previsto (variante)		
caso asintomatico sottoposto a tampone per screening		Esito del tampone: test molecolare positivo → diagnosi (vedi "caso accertato") test molecolare negativo → NON caso test antigenico positivo → il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR* Si ricorda che per il ricovero ospedaliero è raccomandata comunque la conferma con molecolare *necessitano di conferma con un test molecolare o, in caso di mancata disponibilità di tali test molecolari, con un test antigenico differente (preferibilmente di 3 generazione), per eliminare la possibilità di risultati falsi positivi.			
PRINCIPALI INDICAZIONI Ministeriali di riferimento (elenco non esaustivo ed in continuo aggiornamento): Circolari 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P, 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P, 0006667-22/02/2021-DGPRE-MDS-P, 0000644-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0003787-31/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0007922-09/03/2020-DGPRE-DGPRE-P, 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0005616-15/02/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0031400-29/09/2020-DGPRE-DGPRE-P DPCM del 2 Marzo 2021					